





PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE SEMPLIFICATO DELLE FORESTE DI LOMBARDIA (art. 47 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008) Periodo di validità 2009–2023

ALLEGATO 5 Regolamento di applicazione del Piano



Foreste di Lombardia

1 Azzaredo- Casù	BG	11 Valle Intelvi	CO
2 Gardesana Occ.	BS	12 Resegone	LC-BG
3 Val Grigna	BS	13 Foppabona	LC-BG
4 Alpe Vaia	BS	14 Val Masino	SO
5 Anfo-Val Caffaro	BS	15 Val Lesina	SO
6 Val di Scalve	BS	16 Val Gerola	SO
7 Legnoli	BS	17 Alpe Boron	SO
8 Corni di Canzo	CO	18 Carpaneta	MN
9 Valsolda	CO	19 Isola Boschina	MN
10 Monte Generoso	CO	20 Valle del Freddo	BG



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE SEMPLIFICATO

Il presente regolamento, in base alla vigente legislazione forestale nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e regionale (L.R.31/08) disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale delle Foreste di Lombardia fino all'anno 2023.

Fanno parte integrante del regolamento la relazione tecnica illustrativa, le schede allegate al piano di assestamento e le cartografie tematiche.

A norma dell'art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10 del citato R.D.L. e, limitatamente al territorio assoggettato ad assestamento, sostituisce e/o integra per la parte quivi normata le vigenti norme forestali a carattere regionale (R.R. 5/07).

Il presente regolamento è integrato da eventuali norme più dettagliate e specifiche presenti nei Regolamenti di applicazione dei Piani di Assestamento già in vigore per le singole Foreste di Lombardia, purchè non in contrasto con gli articoli che seguono.

TITOLO I - REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PAFS

Il piano, trattandosi di uno strumento dinamico è suscettibile di revisioni anticipate e aggiornamenti.

Art. 1 Revisione a scadenza del PAFS

Almeno un anno prima della scadenza del Piano, la "Direzione" ai fini del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile (SGFS) delle Foreste di Lombardia provvede a promuoverne la revisione, incaricando con nota scritta il "Rappresentante della Direzione" e destinando le adeguate risorse umane e finanziarie. La Revisione viene adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ERSAF e quindi inviata in DGA per l'iter di approvazione da parte della Giunta Regionale, che dovrà concludersi entro il termine di scadenza del Piano.

Art. 2 Revisione anticipata del PAFS

Il processo di revisione del Piano può essere disposto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, a seguito di fatti e circostanze che modifichino effettivamente la situazione rispetto al contesto iniziale e rendano opportuni aggiustamenti sostanziali e la ricalibratura degli obiettivi e delle azioni. In questo caso, la Direzione incarica il Rappresentante della Direzione del processo di revisione con nota scritta, nella quale vengono evidenziate le linee guida da osservare nella stesura. La stessa nota destina adeguate risorse umane e finanziarie alla stesura della revisione e stabilisce il termine entro il quale essa debba essere approntata. La Revisione anticipata viene quindi inviata in DGA per la relativa approvazione. L'iter di Revisione deve concludersi entro un anno dall'incarico della Direzione.

Art. 3 Aggiornamento del PAFS

E' altresì facoltà della Direzione disporre in ogni momento un aggiornamento del Piano per modifiche non sostanziali. Tale aggiornamento può essere finalizzato a:

- approfondire specifici contenuti;
- chiarire elementi che possono dare adito a dubbi interpretativi;
- descrivere maggiormente le modalità operative impiegate;
- recepire eventuali indicazioni operative derivanti dall'analisi dei risultati dell'attività di monitoraggio condotto annualmente nelle Foreste di Lombardia, e presente nel "Rapporto annuale sul Sistema di Gestione Forestale Sostenibile" redatto dal "Responsabile del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile". Il Rappresentante della Direzione, sulla base di tale rapporto, indica alla Direzione una serie di proposte che, una volta approvate dalla stessa, vengono recepite dal Piano a cura del Rappresentante della Direzione medesimo.

La versione aggiornata del Piano viene approvata con atto amministrativo della DGA.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PIANO DI ASSESTAMENTO

Art. 4 Denuncia di taglio

Prima di procedere al taglio dei boschi, sia cedui che fustaie, dovrà essere fatta preventiva denuncia informatizzata all'Autorità Forestale preposta seguendo la procedura prevista dalle norme regionali (vedi art. 11 del R.R. 5/2007).

Art. 5 Accantonamento per miglorie boschive

ERSAF accantona ogni anno il 100% dei proventi derivanti dalle utilizzazioni boschive, sia di carattere ordinario che straordinario o accidentale, seguendo le modalità indicate nella Procedura n. 4 del SGFS "Vendita legna".

Tali somme sono totalmente reinvestite in interventi di miglioramento silvo-pastorale e di servizi di interesse pubblico all'interno delle Foreste.

Art. 6 Entità del prelievo legnoso

Per "prelievo legnoso" "si considera il materiale legnoso derivante da tutti i tagli effettuati, sia a scopo di utilizzazione che di migloria/cura colturale.

In base ai prelievi previsti dal presente PAFS, sedici delle 20 Foreste di Lombardia sono classificabili come SLIMF (secondo gli Standard FSC di Buona Gestione Forestale per l'Arco Alpino Italiano), ossia foreste di piccole dimensioni o a bassa intensità di prelievo.

L'ammontare del prelievo in ciascuna Foresta è stabilito secondo i seguenti criteri:

- 1) Foreste SLIMF per superficie forestale inferiore a 100 ha e Foreste NON SLIMF

Nelle Foreste di superficie inferiore a 100 ha Alpe Boron, Azzaredo-Casù, Carpaneta, Foppabona, Isola Boschina, Valle del Freddo e Valle Intelvi, e nelle Foreste NON SLIMF Corni di Canzo, Monte Generoso, Resegone e Val Gerola, il prelievo legnoso nel periodo di validità del Piano non potrà superare l'incremento corrente riferito allo stesso periodo, salvo motivate indicazioni selvicolturali o danni da eventi eccezionali.

- 2) Foreste SLIMF con superficie forestale superiore a 100 ha
Nelle Foreste Anfo-Val Caffaro, Alpe Vaia, Gardesana Occidentale, Legnoli, Val di Scalve, Val Grigna, Val Lesina, Val Masino e Valsolda, il prelievo legnoso annuo sarà inferiore al 20% dell'incremento corrente annuo (o medio) di ciascuna Foresta, salvo motivate indicazioni selvicolturali o danni da eventi eccezionali.

Art. 7 Registrazioni

Annualmente ERSAF provvede alla compilazione del Registro degli interventi allegati al piano. Copia informatica del Registro sarà inviata entro il 31 marzo di ogni anno alla DGA della Regione Lombardia.

Art. 8 Programmazione dei tagli

A seguito di cause impreviste (attacchi parassitari, avversità meteoriche, favorevoli condizioni di mercato ecc.) ERSAF potrà, previo benessere dell'Autorità forestale competente, variare le previsioni colturali.

La programmazione dei tagli di massa intercalare potrà essere liberamente definita da ERSAF, nel rispetto del livello di priorità ed urgenza.

TITOLO III DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE ALPI PASCOLIVE

Art. 9 Definizione e superficie di pertinenza

Le alpi pascolive destinate mediante affittanza all'esercizio dell'alpeggio estivo del bestiame sono indicate, all'interno del Piano, con i numeri dal 200 ai successivi. La relativa superficie di pertinenza è evidenziata nella allegata carta assestamentale. Ad integrazione e modifica dell'art. 57 del R.R. 5/07, il pascolo potrà interessare anche le aree boscate limitrofe all'alpeggio, limitatamente alla fascia marginale per una profondità non superiore a 50 m.

Art. 10 Conduzione dei pascoli

Per quanto riguarda le modalità di conduzioni si rimanda ai criteri di conduzione approvati dal C.d.A. di ERSAF.

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI BOSCHI

Art. 11 Martellata delle piante d'alto fusto e delle matricine

Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine che si intendono rilasciare devono essere preventivamente contrassegnate dal Tecnico incaricato delle operazioni, seguendo la Procedura n. 5 del SGFS "Utilizzo del martello forestale ERSAF". Durante le operazioni di contrassegnatura, dovranno essere conservati:

- le piante morte o deperienti di dimensioni superiori a 30 cm di diametro a petto d'uomo e, sempre che ve ne siano, in ragione di 10 ad ha;
- gli alberi monumentali elencati nel capitolo "Foreste ad alto valore di conservazione" del presente Piano e tutti gli altri alberi – ma anche gruppi di alberi o filari particolarmente significativi di aspetto monumentale che, seppure non ancora segnalati, ne abbiano le caratteristiche, secondo la definizione di "Albero monumentale" presente nel paragrafo "Definizioni" del Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile;
- durante le utilizzazioni devono essere individuati e rilasciati almeno un albero ogni 2.500 mq, destinati all'invecchiamento a tempo indefinito e scelti secondo i criteri indicati all'art. 24 del R.R. 5/2007;
- parte degli alberi vetusti, così come definiti nel sopracitato paragrafo "Definizioni". Se presenti, la scelta durante le utilizzazioni degli alberi destinati ad invecchiamento, potrà ricadere su di essi;
- gli alberi e gli arbusti di specie rare o sporadiche, tra cui quelli segnalati nell'Allegato 2 (Applicazione Criteri e Indicatori PEFC) del Manuale di Gestione Forestale Sostenibile;
- gli alberi con cavità o nidi;
- gli alberi che delimitano arene di canto o piante isolate con rami prostrati per rifugio invernale ;

Andranno inoltre tutelati:

- le piante arboree ed arbustive con fioritura vistosa e/o con evidenti variazioni cromatiche;
- le piante produttrici di frutti e semi importanti per l'alimentazione della fauna
- le piante di importanza culturale.

Art. 12 Epoca di taglio dei boschi a carattere ricreativo

Nei boschi a carattere ricreativo il taglio, il concentramento e l'esbosco del legname devono essere eseguiti evitando i periodi di maggior afflusso turistico.

Art. 13 Epoca per i tagli nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui

Salvo i casi previsti dai Regolamenti dei singoli piani di assestamento, si applica quanto previsto dall'art. 21 del R.R. 5/2007.

Art. 14 Taglio a raso in fustaia

Ad integrazione e modifica dell'art. 39 del R.R. 5/07, il taglio a raso nella fustaia:

- può essere realizzato a buche e/o piccoli gruppi di forma irregolare e di dimensioni fino a 2000 m²;
- é permesso in tutte le tipologie forestali oggetto della presente pianificazione.

Art. 15 Allestimento e sgombero della tagliata

I residui della lavorazione devono essere smaltiti e/o gestiti secondo quanto previsto dall'art. 22 del R.R. 5/2007. Resta comunque vietato ingombrare con residui i sentieri, le mulattiere ed altre vie di transito, nonché una fascia marginale a questi per una profondità non inferiore a 3 m. Se è possibile ed economicamente conveniente parte dei residui delle utilizzazioni e/o delle migliorie potranno essere asportati ed utilizzati come biomassa ai fini di produzione di energia.

Art. 16 Esbosco dei prodotti

L'ebosco dei prodotti deve farsi di norma lungo strade, piste e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione; potranno essere utilizzati risine, verricelli, ecc. E' vietato lo strascico sulla viabilità con funzione agro-silvo-pastorale indicata nella carta della viabilità. L'ebosco che comporta l'installazione di palorci, blonden o gru a cavo è autorizzato e regolamentato secondo quanto previsto dall'art. 73 e 74 del R.R. 5/2007.

Art. 17 Introduzione di specie esotiche

In tutto il territorio sottoposto ad assestamento non è ammessa l'introduzione di specie esotiche.

Art. 18 Difesa fitosanitaria

Si procederà al monitoraggio dello stato fitosanitario mediante il monitoraggio ambientale previsto dal presente Piano.

Art. 19 Prevenzione degli incendi

Per la prevenzione degli incendi si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 54 del R.R. 5/2007. Nel territorio regolamentato con la presente pianificazione, risulta ammissibile l'abbruciamento della ramaglia e di altri residui di lavorazione, purché di tale intervento sia data preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e alla Comunità Montana (per i territori di pianura la Provincia) competente per territorio, ed a condizione che l'abbruciamento avvenga in giornate umide o piovose, in aree circoscritte da una fascia ripulita da materiale combustibile, e che ne venga assicurata la sorveglianza.

Nella costruzione o straordinaria manutenzione di acquedotti, le cui tubazioni attraversano zone di interesse forestale, dovranno essere previste apposite bocchette di presa per idranti, soprattutto nelle zone di maggior rischio summenzionate.

TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20 Tutela idrogeologica

Lungo i torrenti ove è probabile l'eventualità di esondazione, dovrà essere lasciata libera da piante d'alto fusto una fascia boscata di profondità minima pari a 5 m.

Art. 21 Viabilità silvo-pastorale e piste di esbosco

Le strade di nuova apertura saranno progettate da un tecnico qualificato ed abilitato, sia esso appartenente ad ERSAF o libero professionista.

Le caratteristiche tecniche dovranno rispettare la normativa regionale sulla viabilità agro-silvo-pastorale (D.G.R. 7/14016 del 08/08/2003).

Art. 22 Limiti di transito

Le strade di accesso al bosco, di cui all'art. 29, devono essere chiuse al transito di mezzi motorizzati non di servizio mediante la collocazione di cartelli di divieto o di apposita sbarra (D.G.R. 7/14016 del 08/08/2003).

Art. 23 Impianti a fune per esbosco e trasporto di materiali

E' vietato installare impianti a fune di qualsiasi tipo senza la prescritta autorizzazione.

L'utilizzo di trasporto a fune deve rispettare la normativa nazionale e regionale vigente con riferimento agli art. 73 e 74 del R.R. 5/2007.

Su strade, sentieri o mulattiere che sottopassino un impianto a fune, la presenza dell'impianto stesso dovrà essere segnalata con cartelli appositi in luogo ben visibile in vicinanza dell'attraversamento, con l'indicazione "attenzione non sostare sotto il filo"; qualora la linea d'ebosco superasse l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o dall'altezza delle chiome degli alberi è obbligatoria la sua segnalazione con appositi palloncini colorati. Nelle zone ad alto rischio d'incendio sono vietati nuovi impianti permanenti, e quelli esistenti dovranno essere smantellati o appositamente segnalati.

Art. 24 Delimitazione delle macroparticelle boscate

La delimitazione delle macroparticelle boscate è già presente sul territorio essendo la confinazione macroparticellare sovrapponibili a quella delle particelle assestamentali già tracciate e tuttora esistente effettuate in occasione dei Piani d'assestamento forestali.

Art. 25 Sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale

La sorveglianza delle Foreste di Lombardia è demandata al personale di ERSAF, che dovrà provvedere alle periodiche ricognizioni annuali, ai sopralluoghi di consegna e riconsegna delle alpi pascolive, al controllo della consistenza effettiva del bestiame monticato, al controllo delle utilizzazioni boschive, all'assegno delle piante deperienti, alla ricognizione periodica dei confini, alla prevenzione del pascolo abusivo e dei tagli furtivi, alla assistenza ai tecnici incaricati delle martellate e degli interventi selvicolturali, alla tenuta dei registri, nonché a quanto altro richiesto per una efficiente sorveglianza, in base alla estensione ed alla importanza della proprietà.

La sorveglianza si eserciterà attraverso idonei sopralluoghi e la compilazione del "Registro delle osservazioni" previsto dal Piano.

Art. 26 Raccolta di funghi

La raccolta di funghi è regolamentata dalla Legge Regionale N. 31 del 5/12/08, Art. 96-97-98-99-100-101.

Art. 27 Aggiornamento legislativo

Si prevede l'aggiornamento automatico delle norme contenute nel presente regolamento se collegate a leggi, regolamenti o disposizioni regionali a seguito di modifiche delle stesse.

Art. 28 Rete Natura 2000

In attuazione del Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 5549 del 04/06/2009 relativo alla valutazione di incidenza del Piano di Gestione delle Foreste di Lombardia si prescrive quanto segue:

1. Recepimento dello Studio d'Incidenza come parte integrante del Piano di gestione delle Foreste di Lombardia;
2. Recepimento di quanto disposto, in termini prescrittivi, dai decreti di Valutazione d'Incidenza già formalizzati per le Foreste di Lombardia Corni di Canzo, Valsolda, Monte Generoso, Legnoli;
3. Necessità di valutazione d'incidenza dei seguenti interventi previsti dal Piano:
 - Realizzazione di nuova viabilità;
 - Interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità agro-silvo-pastorale esistente;
 - Interventi di trasformazione, quali realizzazione di teleferiche, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici e dei fabbricati rurali, realizzazione di nuove pozze e sistemazioni di quelle esistenti;
4. Adozione delle seguenti misure di mitigazione:
 - In caso di utilizzazioni forestali, procedere per settori con interventi non intensivi, avendo cura di salvaguardare per gruppi le piante con cavità e nidi di picchio, le piante ramosse e policormiche e garantendo, quindi, la presenza di aree di rifugio tranquille, di varie dimensioni e diffuse sul territorio, in cui possono spostarsi gli esemplari eventualmente disturbati dalle lavorazioni;
 - Sfalci e decespugliamenti dovranno essere eseguiti annualmente o con schema a mosaico, con sfalcio tardivo, in modo da garantire il successo riproduttivo e la conclusione delle fioriture delle specie ospitate negli habitat interessati;
 - Il periodo di divieto d'intervento di cui all'articolo 48 del RR 5/2007 (dal 1/03 al 31/07) deve essere rigorosamente rispettato laddove si accertasse la presenza di specie minacciate come il Gallo cedrone, nel caso di lavorazioni estese che determinino il disturbo complessivo di un intero versante o vallata, nel caso di interventi sulla viabilità di notevole entità/estensione;

- Dovrà essere eseguito un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere con attenzione a luoghi e metodologia di stoccaggio dei materiali, tempi e modalità di trasporto al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario, allo scopo si potrà procedere anche a verifiche o monitoraggi preventivi;
- Dovranno essere individuati 4-5 individui/ha (10 individui/ha nelle aree interne a SIC o ZPS aventi destinazione naturalistica) da lasciare all'invecchiamento fino a morte e successiva marcescenza. La scelta dovrebbe ricadere su alberi rappresentativi e differenziati per specie e dimensione, privilegiando diametri medio-grossi (superiori ai 30-50 cm a seconda delle formazioni) e esemplari particolari, ramosi, con cavità ecc. Le piante morte vanno sostituite, ma non asportate, né abbattute;
- Dovrà essere previsto il rilascio di almeno 10 alberi morti/ha, differenziati per dimensione e specie, sia in piedi, sia abbattuti;
- Ove possibile, prevedere l'istituzione di "riserve" forestali, intese come zone ad evoluzione naturale, da individuare all'interno delle superfici forestali meno accessibili, che identifichi una presenza significativa dei principali tipi forestali/habitat di interesse comunitario che caratterizzano la zona;
- Nella ZPS Monte Generoso evitare di danneggiare, durante l'esecuzione degli interventi selvicolturali, i nuclei e le matricine di acero-frassineto o acero-tiglieto;
- Dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- Dovranno essere impiegati materiali e metodologie di costruzione rispettose degli habitat e ascrivibili alla "ingegneria naturalistica", laddove possibile, privilegiando l'uso di materiali naturali (legname, pietrame, sementi, piante e materiale vegetale in genere) di provenienza locale;
- Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05;
- L'uso della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere regolamentato al fine di evitare usi impropri con mezzi motorizzati;
- Per la localizzazione delle piccole trasformazioni previste dal Piano dovrà essere data preferenza ai settori meno rappresentativi degli habitat interessati;

Divieto d'uso di fertilizzanti chimici artificiali in aree pascolive